

## **PREMESSA**

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul controllo eseguito, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge medesima, sulla gestione finanziaria della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. per l'esercizio 2020, con cenni anche sugli eventi di maggiore rilievo verificatisi successivamente. Il precedente referto di questa Corte su Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., relativo all'esercizio 2019, è stato oggetto della determinazione n. 74 dell'8 luglio 2021, pubblicata in Atti parlamentari, Leg. XVIII, Doc. XV, n. 444.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

### 1.1 Il contesto istituzionale: le principali novità di carattere generale

La Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a., di seguito Rai, è la società concessionaria in esclusiva, per espressa previsione di legge (artt. 45 e ss. del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, Tusmar), del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale; realizza, inoltre, canali televisivi, radiofonici, satellitari, su piattaforma digitale terrestre.

È una società per azioni partecipata per il 99,56 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) e per lo 0,44 per cento dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae).

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2017 la concessione in esclusiva affidatale è stata rinnovata per dieci anni, a decorrere dal 30 aprile 2017<sup>1</sup>. I compiti del servizio pubblico, anche in relazione all'offerta radiofonica, televisiva e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme distributive e alla realizzazione dei contenuti editoriali, sono descritti nel dettaglio nel contratto di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico (Mise) per il quinquennio 2018-2022, in coerenza con le disposizioni della convenzione per l'affidamento della concessione del servizio radiofonico, televisivo e multimediale.

La natura sostanzialmente pubblicistica della Società fa sì che la Rai sia destinataria di somme rinvenienti da un canone di abbonamento avente natura di imposta e che sia tenuta sotto molteplici aspetti all'osservanza di regole pubblicistiche.

La Rai, allo scopo di presidiare specifici settori di mercato in modo più immediato ed efficace, ha costituito quattro società: Rai Way, Rai Cinema, Rai Com, Rai Pubblicità.

La Rai, assoggettata alla disciplina generale del Codice civile e delle altre leggi sulle società per azioni, compatibilmente con le previsioni del Tusmar, trova il suo quadro normativo di riferimento nella legge 28 dicembre 2015, n. 220, "Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo".

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusmav), entrato in vigore il 25 dicembre 2021, ha sostituito interamente il decreto legislativo

---

<sup>1</sup> Con il medesimo atto è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, recante le condizioni e le modalità di esercizio del servizio, convenzione successivamente stipulata in data 27 luglio 2017.

n. 177 del 2005, n. (Tusmar), introducendo novità in diversi ambiti di interesse aziendale<sup>2</sup>.

Il nuovo Testo unico prevede, inoltre, la necessità di garantire “adeguato rilievo” (visibilità) ai servizi di media di interesse generale, diffusi su qualunque piattaforma e la cui tutela e regolamentazione di dettaglio viene demandata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Agcom (articolo 29, commi 1 e 2).

La Rai, ai fini della revisione legale dei conti, rientra tra gli enti di interesse pubblico (EIP), ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale qualificazione è stata acquisita a partire dal 28 maggio 2015, data di quotazione sul mercato regolamentato irlandese del prestito obbligazionario con scadenza 28 maggio 2020, emesso in esito alla positiva deliberazione assembleare del 25 marzo 2015, nonché alla successiva quotazione, avvenuta il 4 dicembre 2019 sul medesimo mercato regolamentato irlandese, di un ulteriore prestito obbligazionario con scadenza 4 dicembre 2024, emesso in esito alle positive deliberazioni consiliari del 3 ottobre e 5 novembre 2019<sup>3</sup>.

Dal mese di marzo 2020 e per l’intero esercizio, a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, numerosi provvedimenti legislativi urgenti hanno introdotto misure dirette a fronteggiare e a gestire l’emergenza sanitaria, nonché le conseguenze economiche e sociali derivanti dall’adozione delle diverse misure restrittive.

L’organizzazione aziendale è stata confermata a quanto stabilito dai predetti provvedimenti e, in particolare, a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che sono stati emanati a livello nazionale, dal 4 marzo 2020 in poi, per prescrivere le diverse tipologie di misure finalizzate a contenere la diffusione dell’epidemia.

Tenuto conto della risoluzione adottata dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, avente ad oggetto l’adozione da parte della

---

<sup>2</sup> L’articolo 1 si occupa dell’apparato definitorio, mentre gli articoli da 4 a 7 disciplinano i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia. In particolare, l’articolo 4 integra i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia; l’articolo 5 i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza; l’articolo 6 i principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

<sup>3</sup> Art. 16, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Enti di interesse pubblico)

1) Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico.

Sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;  
b) le banche;  
c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;  
d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo e degli specifici provvedimenti adottati da Agcom sul tema, il Consiglio di amministrazione della Rai, nella riunione del 17 giugno 2020, ha approvato le linee guida, finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse nelle negoziazioni con produttori, artisti e agenti che rappresentino artisti. Dette linee guida sono state oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio da parte di una società di produzione audiovisiva. Il giudizio è in attesa di fissazione dell'udienza di merito. Nel mese di marzo 2021 la società ha adottato alcune indicazioni operative sulle linee guida in oggetto.

### **1.1.1 Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusmav)**

Tra le altre novità di maggior rilievo, si segnala altresì l'importante revisione della disciplina in materia di numerazione automatica dei canali (Lcn), di recente oggetto di un riassetto anche a livello regolamentare da parte della delibera Agcom 116/21/CONS del 21 aprile 2021. In particolare, l'articolo 29, al comma 4, mantiene la previsione secondo cui l'Autorità debba adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, stabilendo con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, sulla base dei previgenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità. Il criterio relativo alla programmazione prevalente è tuttavia cambiato, mentre nel testo previgente erano indicati i seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite, ora si fa riferimento solo "alla natura generalista o tematica della programmazione". È stato altresì eliminato il criterio dell'"individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento".

Il comma 7 dell'art. 29 contiene nuove disposizioni, secondo le quali tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione *Internet*, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del citato comma 7, ed emette, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza. In caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni, di cui all'articolo 1, comma 31, legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'articolo 31 prevede, in capo ai fornitori di servizi di media, l'obbligo di sviluppare appositi

piani d'azione, finalizzati a rendere sempre più accessibili i servizi alle persone con disabilità. Con riguardo alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, gli articoli 37 e 38 riprendono sostanzialmente i contenuti degli articoli 34 e 35 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, fatta salva l'introduzione di alcuni aggiornamenti. In particolare, l'Autorità è tenuta a stabilire, ai sensi del novellato articolo 37, comma 12, i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 (programmi "gravemente nocivi") e 2 (programmi "potenzialmente nocivi"), con obbligo gravante sui fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche a conformarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, garantendo il rispetto delle disposizioni del medesimo articolo 37. Il comma 9 dell'articolo 37 prescrive il divieto di trattare i dati personali dei minori raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi a fini commerciali, quali in particolare *marketing* diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti rilevati.

Gli articoli da 43 a 49 recano modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti commerciali.

L'articolo 45 revisiona la disciplina dei tetti di affollamento pubblicitario della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. È abbandonato il precedente sistema basato sul limite di affollamento settimanale pari al 4 per cento della programmazione complessiva e del 12 per cento orario in favore di un criterio per fasce orarie più restrittivo<sup>4</sup>. Sono stati innovati anche i limiti di affollamento per le emittenti nazionali private, che vengono tuttavia fissati (innalzati) al 20 per cento per le fasce orarie 6:00/18:00 e 18:00/24:00, senza limite orario.

L'articolo 48 revisiona anche la disciplina del *product placement*, adeguandola alle prassi del mercato ed estendendo le tipologie di programmi, in cui tale formato commerciale è ammissibile: *"l'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini"*.

L'articolo 51 sostituisce il testo dell'articolo 43 del richiamato decreto legislativo n. 177, prevedendo norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione, che tengano conto delle mutate condizioni di mercato che vedono oggi la presenza sempre più rilevante di diverse

---

<sup>4</sup> In particolare, a partire dal 1° gennaio 2022, "la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva".

piattaforme multinazionali. In particolare, la norma in questione attribuisce ad Agcom maggiori poteri istruttori e sanzionatori qualora riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere da parte di un operatore di mercato che siano lesive del pluralismo; a tale riguardo viene data la possibilità all'Autorità di intervenire affinché tali posizioni vengano rimosse<sup>5</sup>.

Gli articoli da 52 a 57 sono dedicati alla promozione delle opere europee e delle produzioni indipendenti, la cui disciplina rimane sostanzialmente immutata rispetto alla previgente, salvi alcuni aggiustamenti degli obblighi a carico dei fornitori di servizi di media a richiesta. L'articolo 55 introduce, anzitutto, uno specifico obbligo di "adeguato rilievo" delle opere europee infatti: *"l'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo"*. Inoltre, la quota "a regime" degli investimenti in opere europee da parte di fornitori di servizi media *on demand*, pari al 20 per cento del totale degli introiti netti, dovrà essere raggiunta nel 2024. Per il 2022 la quota è fissata al 17 per cento e per il 2023 al 18 per cento (articolo 55, lett. b). La norma inoltre raccoglie in un'unica sub-sotto quota gli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti, pari ad almeno un quinto della sotto-quota di investimento per le opere di espressione originale italiana di cui all'articolo 55, comma 8.

L'articolo 59 presenta un contenuto corrispondente a quello dell'articolo 45 del Tusmar. È espressamente previsto che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia affidato in concessione alla Rai: al comma 1 è, infatti, individuata nominalmente la società come concessionaria, in luogo del generico riferimento a una società per azioni. Al comma 2 (definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), lettera d), è previsto l'accesso alla programmazione, sempre nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici "dotati di un sufficiente grado di rappresentatività".

L'articolo 60, in tema di compiti di pubblico servizio in ambito locale, presenta un contenuto

---

<sup>5</sup> Al riguardo, si segnala che è stata pubblicata in data 16 febbraio 2022 la delibera Agcom n. 23/22/CONS, recante "Avvio del procedimento per l'accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2020", adottata in considerazione della nuova disciplina in materia di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo.

corrispondente al previgente articolo 46 Tusmar, anche se nella rubrica il riferimento all'ambito relativo agli "enti locali territorialmente competenti" sostituisce il previgente richiamo all'ambito provinciale.

L'articolo 61 (finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo) presenta un contenuto corrispondente all'articolo 47 Tusmar e l'articolo 62 (verifica dell'adempimento dei compiti) corrisponde al previgente articolo 48 del Tusmar.

L'articolo 63 (disciplina della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.) corrisponde sostanzialmente all'articolo 49 del Tusmar; rispetto al testo previgente è aggiornata la data di scadenza della concessione al 30 aprile 2027. Inoltre, al comma 17 sono ampliati i requisiti per l'accesso alla candidatura per l'elezione del componente del consiglio di amministrazione espresso dall'assemblea dei dipendenti.

L'articolo 64 (responsabilità dei componenti degli organi della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.) corrisponde all'articolo 49-bis Tusmar e l'articolo 65 (contratti conclusi dalla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società partecipate) corrisponde all'articolo 49-ter Tusmar, con alcune modifiche di coordinamento relative ai rinvii al vigente Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 28 aprile 2016, n. 50).

L'articolo 66 propone le previgenti disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni.

## **1.2 La pianificazione delle frequenze e adozione di atti correlati**

Nel corso del 2020, del 2021 e del corrente anno sono proseguite le attività del Ministero dello sviluppo economico connesse tra l'altro: all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali (pubblicazione di nuovi bandi e approvazione di graduatorie); alla formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale; alle operazioni di spegnimento dei canali 50 e 52 e dei canali 51 e 53 (migrazione su diverse frequenze di trasmissione) e di spegnimento facoltativo delle frequenze degli operatori di rete in ambito locale. Con decreto sottoscritto in data 30 luglio 2021, all'esito dell'indetta consultazione pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto a ridefinire le tempistiche previste dal decreto 19 giugno 2019 (c.d. decreto "Roadmap"), attraverso una rimodulazione del calendario del *refarming* delle frequenze (necessaria anche alla luce dei ritardi accumulati), della dismissione della codifica Dvbt/Mpeg2 e dell'applicazione dei nuovi *standard* e codifiche innovativi. Con il decreto del

Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2021, recante il Calendario nazionale, che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 e la *deadline* definitiva per l'avvio dell'Mpeg4, in attuazione del decreto 19 giugno 2019 e successive modifiche, è stata disposta contemporaneamente sull'intero territorio, in una unica data (8 marzo 2022) per ragioni tecniche in considerazione della struttura delle reti nazionali, l'attivazione della codifica Mpeg4 per la trasmissione di tutti i programmi dei fornitori di servizi media audiovisivi nazionali come la Rai. È stata, comunque, data facoltà ai fornitori di servizi media audiovisivi nazionali di trasmettere programmi in *simulcast* con la codifica Dvbt/Mpeg2 fino al 31 dicembre 2022<sup>6</sup>.

Con apposita segnalazione concernente i criteri di determinazione degli indennizzi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli operatori di rete locali in frequenze televisive terrestri, l'Agcom ha in estrema sintesi suggerito, in caso di rilascio anticipato rispetto alle scadenze previste dalla *roadmap*, di corrispondere un indennizzo maggiore e proporzionato al periodo di anticipo nella restituzione del diritto d'uso, così da favorire una maggiore efficienza nella gestione delle frequenze, "in quanto si indurrebbero i soggetti meno efficienti a dismettere le proprie frequenze anticipatamente".

Con decreto direttoriale 14 settembre 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha definito gli importi relativi agli indennizzi spettanti agli operatori di rete locali, a seguito del rilascio obbligatorio o facoltativo delle frequenze, secondo le modalità previste all'articolo 3 del decreto interministeriale 27 novembre 2020.

Sotto altro profilo, la Rai è risultata aggiudicataria di un lotto in gara, corrispondente alla capacità trasmissiva di mezzo *multiplex* nazionale in tecnica Dvb-T2, all'esito della partecipazione alla gara per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva in ambito nazionale e delle frequenze terrestri resa disponibile dal nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (Pnaf).

In conseguenza di tale aggiudicazione, il Ministero dello sviluppo economico, con determina del 6 agosto 2021, ha attribuito alla Rai lo specifico diritto d'uso (di durata decennale) della rete del Pnaf denominata "Rete nazionale n. 2", operante sul canale 40 in tutto il territorio italiano.

---

<sup>6</sup> I canali generalisti nazionali destinatari dei numeri di Lcn da 1 a 9 e 20 utilizzano tuttavia la suddetta numerazione per la trasmissione esclusiva con la codifica Dvbt/Mpeg4, impiegando per l'eventuale trasmissione dei medesimi contenuti con la codifica Dvbt/Mpeg2 numeri di altri archi di numerazione disponibili. Entro il 31 dicembre 2022 la codifica Dvbt/Mpeg2 deve essere completamente dismessa in favore almeno della codifica Mpeg4 su *standard* Dvbt.

### 1.2.1 *Refarming* - LCN e misure compensative

La legge di bilancio 2018, come modificata e integrata dalla legge di bilancio 2019, nel disciplinare il processo per il *refarming* della banda 700 Mhz, aveva previsto che l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom) aggiornasse il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre (Lcn) e le modalità di attribuzione dei numeri “in considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche”.

L’allegato A, alla delibera Agcom n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, reca l’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di inedia audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”, destinato ad operare nel nuovo assetto del sistema radiotelevisivo, conseguente al *refarming*.

È stata successivamente pubblicata nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico la procedura, emanata in attuazione dell’articolo 13 commi 3 e 5 del citato allegato A alla delibera dell’Agcom n. 116/21/CONS, per l’attribuzione ai soggetti che ne facciano richiesta della numerazione automatica dei canali (Lcn) con riferimento ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro. La Rai ha presentato la predetta istanza.

È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2022, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 novembre 2021, recante “Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete”. Possono beneficiare delle misure compensative, di cui all’articolo 1, comma 1039, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gli operatori di rete nazionali tenuti al rilascio anticipato delle frequenze, secondo quanto previsto dal decreto 19 giugno 2019, e gli operatori di rete nazionali, già titolari di diritto d’uso, che singolarmente oppure congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (o intesa), risultino assegnatari di una rete in Dvb-T2, ai sensi della delibera Agcom 39/19/CONS, come modificata dalla delibera 162/20/CONS, tenuti a sostenere i costi di adeguamento per il *refarming* delle frequenze e per la predisposizione al passaggio degli impianti al nuovo *standard* di trasmissione Dvb-T2” (articolo 2 lett. a), come la Rai.

### **1.3 Il canone di abbonamento e contributo MISE per lo sviluppo dell'offerta digitale Rai**

L'articolo 1, commi 616-619, legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ha previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni. Le citate disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021<sup>7</sup>.

Alla luce delle nuove previsioni sulla destinazione delle entrate derivanti dal versamento del canone, le predette prescrizioni, sempre a far data dal 1° gennaio 2021:

- hanno abrogato l'articolo 1, commi 160-162 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (relativi al meccanismo di assegnazione delle eventuali maggiori entrate rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016, c.d. "extra-gettito");
- hanno previsto che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui (commi 617 e 618);
- hanno abrogato l'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ( che, come è noto, aveva previsto, dal 2015, la riduzione del 5 per cento degli introiti derivanti dal canone da attribuire alla società disponendo che, conseguentemente, l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquisisca efficacia nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate al predetto comma 4 dal medesimo articolo 1, comma 292, legge n. 190 del 2014 (comma 619).

Nella seduta del 9 febbraio 2022, il Consiglio di amministrazione della società ha approvato il differimento, senza oneri aggiuntivi o maggiorazioni, dal 31 gennaio al 31 marzo 2022, del termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all'anno 2022, in considerazione delle ripercussioni economiche dell'epidemia in atto sulla categoria degli abbonati speciali (in particolar modo strutture ricettive ed esercizi pubblici).

---

<sup>7</sup> Le entrate derivanti dal versamento del canone Rai sono destinate:

- quanto a euro 110 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
- per la restante quota, alla Società, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità (ad es. Accademia di Santa Cecilia), sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

L'articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, tra le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, ha stabilito che:

- (comma 5) per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è ridotto del 30 per cento;
- (comma 6) in relazione a quanto previsto dal citato comma 5, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio», la somma di 25 mln, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al medesimo comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della Rai delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società.

In attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha riconosciuto alla Società un contributo di quaranta milioni annui, per il 2019 e il 2020, per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 novembre 2020 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 312 del 17 dicembre 2020), il Dicastero ha emanato i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi e l'erogazione del contributo, procedendo all'individuazione dei servizi d'interesse (in via prioritaria quelli per lo sviluppo della programmazione digitale). L'articolo 3 del decreto ha previsto, tra l'altro, le modalità di erogazione di una prima anticipazione, a titolo di acconto, pari a quaranta milioni, definendo inoltre le tempistiche e le condizioni per l'erogazione del saldo. Con successivo decreto in data 9 dicembre 2020 è stato assunto dal Dicastero l'impegno di spesa corrispondente.

Con il successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 settembre 2021, recante modifiche al decreto 23 novembre 2020, che individua i servizi idonei ad adempiere gli obblighi di servizio pubblico, ivi inclusi quelli di sviluppo della programmazione digitale, per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero, ravvisata la necessità di modificare l'articolo 2 del predetto decreto ministeriale del 23 novembre 2020, al fine di adeguare la previsione normativa a quanto

previsto dal nuovo Statuto sociale della Rai, che recepisce per intero il nuovo assetto di *governance* ed in particolare dall'articolo 31 (Collegio sindacale e controllo legale dei conti), precisa che la Rai debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico una relazione consuntiva riportante informazioni dettagliate circa lo stato di attuazione delle attività affidate previo parere del Collegio sindacale sulla coerenza dei dati risultanti dalla Relazione con il bilancio aziendale. Nella versione previgente della norma, si specificava, invece, come la relazione dovesse essere sottoposta all'approvazione del Collegio sindacale della Concessionaria.

L'articolo 6, commi 5-7, del c.d. "decreto Sostegni" (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) ha previsto, per l'anno 2021, l'esonero per le strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento. Le disposizioni hanno, altresì, assegnato 83 mln ad una contabilità speciale, al fine di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la Concessionaria per le minori entrate derivanti dalla predetta disposizione.

Nella seduta del 16 febbraio 2021, il Consiglio di amministrazione della Rai, tenuto conto degli impatti prodotti dalla pandemia sulle attività delle strutture ricettive e degli esercizi pubblici, ha deliberato il differimento senza oneri aggiuntivi per l'abbonato al 31 marzo 2021 del termine per il rinnovo del canone di abbonamento speciale, e, nella seduta del 25 marzo 2021, anche alla luce delle previsioni di cui al citato articolo 6, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 41 del 2021, ha approvato un ulteriore differimento del predetto termine, sempre senza oneri aggiuntivi per l'abbonato, al 31 maggio 2021. Da ultimo, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 dicembre 2021, pubblicato nella GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2022, ha stabilito che per l'anno 2022 i canoni di abbonamento speciale rimangano fissati nella misura di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014. Il decreto del 2014 stabiliva che, per l'anno 2015, il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimanessero fissati secondo le misure indicate nel decreto ministeriale 17 dicembre 2013. Nei successivi anni la misura è stata confermata dall'articolo 1, comma 152, della legge n. 208 del 2015, dal decreto

ministeriale 30 dicembre 2015, dal decreto ministeriale 22 dicembre 2016, dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, dal decreto ministeriale 28 dicembre 2018, dal decreto ministeriale 20 dicembre 2019 e dal decreto ministeriale 31 dicembre 2020.

#### **1.4 Le norme in materia di comunicazione e tutela e promozione della cultura**

In tema di promozione e sostegno della lettura, l'articolo 5 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 ha previsto la facoltà, per le istituzioni scolastiche individuate dal provvedimento, di *“promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società Rai”*.

Nella seduta del 14 maggio 2020, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato la risoluzione sul rafforzamento e in continuità dell'offerta didattica da parte della Rai (*“La Rai fa scuola”*), finalizzata a promuovere azioni dedicate alla *“individuazione delle più idonee modalità di attivazione di didattica a distanza da proporre alle istituzioni scolastiche del territorio nazionale, per tutto il periodo interessato dall'emergenza educativa determinata da Covid-19”*. In particolare, essa impegna la Società ad una serie di azioni, in relazione all'offerta dei contenuti dedicati alla formazione e alla didattica (canale Rai Scuola), con un'apposita piattaforma multimediale accessibile anche da *RaiPlay*, favorendo un coordinamento, volto all'integrazione dei contenuti, con l'archivio Rai e le risorse *online*, anche, esterne. La risoluzione si occupa, infine, della produzione di contenuti televisivi e multimediali, dedicati ai rischi sul *web* in generale, all'alfabetizzazione digitale e allo sviluppo consapevole della cittadinanza digitale, anche al fine di contrastare reati come *revenge porn* e *cyberbullismo*, e della fruibilità dei contenuti per le persone con disabilità e per le minoranze linguistiche.

Il d.p.c.m. 11 agosto 2020 ha provveduto ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche audiovisive, rese necessarie, al fine di recepire le indicazioni pervenute da parte della Commissione europea.

Il d.p.c.m. 21 settembre 2020 ha modificato integralmente il d.p.c.m. 8 gennaio 2018, recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere

cinematografiche e audiovisive, in attuazione dell'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (c.d. legge Cinema) e istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il citato registro pubblico (con conseguente soppressione del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2, dell'articolo 103, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e confluenza dei relativi dati nel nuovo registro).

Con il decreto di modifica è stata fissata la cornice temporale per l'operatività del nuovo Registro, per il trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione concernenti il Registro pubblico soppresso dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 e che confluisce nel Registro di cui al decreto in commento.

Infine, con decreto ministeriale 29 gennaio 2021, n. 47, è stato approvato il regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana.

Con il d.p.c.m. del 7 agosto 2020 è stata approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2019-2021.

Il d.p.c.m. del 16 dicembre 2020 ha approvato l'atto integrativo alla convenzione del 28 aprile 2017, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella regione Friuli-Venezia Giulia, prorogata fino al 29 aprile 2021, che integra i servizi (in particolare la produzione e diffusione in ore di programmazione) a tutela della lingua friulana, previsti dall'articolo 2, comma 1 della citata convenzione, a fronte di un corrispettivo integrativo per la Rai. È stata, inoltre, prevista l'istituzione di un apposito Comitato di indirizzo e monitoraggio.

In merito alle convenzioni con la Presidenza del Consiglio, risulta che con il d.p.c.m. del 5 febbraio 2021 è stata approvata la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda nella regione autonoma Sardegna.

Successivamente, nella seduta del 27 ottobre 2021, il Consiglio di amministrazione della Rai ha deliberato di autorizzare Rai Com a formalizzare le seguenti convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- lingua francese - regione Valle d'Aosta;
- lingua slovena/italiana - regione Friuli-Venezia Giulia;
- lingua friulana - regione Friuli-Venezia Giulia;
- lingua sarda - regione Sardegna;
- programmazione televisiva e multimediale per l'estero, per il periodo 30 ottobre 2021 - 29 gennaio 2022.

### **1.5 Le misure adottate dalla Rai in relazione all'emergenza Coronavirus**

Lo stato emergenziale Covid-19, manifestatosi in tutta la sua gravità a fine febbraio e proseguito per tutto il 2020 è stato affrontato dalla società, armonizzando l'esecuzione della propria missione di servizio pubblico con la necessità di garantire un ambiente sicuro, integrato e sostenibile per il personale e per tutti i soggetti terzi coinvolti nelle attività aziendali.

Nel periodo emergenziale, le attività della società non sono state mai oggetto di sospensione. È stato garantito, comunque, il rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e aggiornato in data 24 aprile 2020, che ha tra l'altro previsto: specifici obblighi di informazione; misure sull'ingresso nei siti aziendali; sulla pulizia e sanificazione delle aree, sull'impiego di dispositivi di protezione individuali e in generale sull'organizzazione aziendale nel nuovo contesto.

La Società ha emanato specifiche Procedure aziendali indirizzate ai propri lavoratori (in particolare, quelle denominate "Regole di comportamento per i lavoratori" e "Gestione dei casi positivi, sospetti, guariti - Percorsi Operativi") e riferite alle diverse tipologie di attività e produzione; ha, altresì, adottato specifiche misure per l'accesso agli insediamenti aziendali dei visitatori e dei fornitori.

A decorrere dal 23 febbraio 2020, è stata istituita nella Rai una *Task Force* con funzioni di coordinamento gestionale e editoriale sull'emergenza "coronavirus". Detta unità organizzativa ha provveduto ad implementare le misure ed i provvedimenti necessari al prosieguo delle attività all'interno degli insediamenti della Rai, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme di riferimento, svolgendo un ruolo di comunicazione e di coordinamento. In particolare, è stata

istituita con i lavoratori una specifica casella di posta elettronica che ha visto oltre 20.000 contatti. Inoltre, il Servizio sanitario aziendale, oltre a gestire in ambito *Task Force* le criticità emergenti, è stato punto di riferimento in materia sanitaria per i lavoratori, con circa 10.500 contatti.

L'irrompere della pandemia, secondo quanto riferito dal vertice aziendale, ha ostacolato la realizzazione operativa di alcuni progetti previsti dal Piano industriale 2019-2021. Innanzitutto, la Società ha sospeso le attività di definizione sia dei nuovi processi che delle modalità di gestione della transizione verso il nuovo modello organizzativo *content centric*. Infatti, l'esigenza di concentrare tutti gli sforzi nella gestione della crisi della pandemia e nel garantire la continuità della programmazione, ha comportato il necessario rinvio del progetto di riorganizzazione dell'area editoriale.

Infine, con la ripresa delle attività produttive, in collaborazione con le direzioni competenti, l'azienda ha messo a punto sia linee guida di comportamento e specifiche procedure di lavoro anticontagio, destinate ai dipendenti, agli ospiti, ai collaboratori e ai fornitori, sia protocolli specifici di cooperazione e coordinamento, per singola produzione, che dettano le regole cui si devono attenere tutti i soggetti, aziendali e non, partecipanti alla produzione W-RF in fase preliminare e di messa in onda.

È stata, infine, aggiornata la procedura aziendale "Gestione dei casi positivi, sospetti, guariti - Percorsi operativi", a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di isolamento, quarantena e sorveglianza sanitaria contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, successivamente abrogato dalla l. 18 febbraio 2022, n. 11 da Covid-19" e nelle successive circolari emanate dal Ministero della salute.